

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA  
PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE E  
L'UTILIZZO DEL SISTEMA  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO  
COMUNALE

- Approvato dal Consiglio Comunale in data 26.01.2009 con deliberazione n. 2, esecutiva ai sensi di legge in data 06.02.2009

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L' UTILIZZO DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

Articolo 2 – Principi e finalità.

Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto.

Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto.

Articolo 5 – Uso delle telecamere.

Articolo 6 – Accesso ai dati.

Articolo 7 – Conservazioni delle registrazioni.

Articolo 8 – Diritti degli interessati.

Articolo 9 – Sicurezza dei dati.

Articolo 10 – Informativa.

Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati.

Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.

Articolo 13 – Entrata in vigore.

Articolo 14 - Modifiche regolamentari.

## ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza, gestito dal Comune di Fiorenzuola d'Arda tramite ditta esterna, aggiudicataria dell'appalto per la gestione di tale sistema, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

## ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.
2. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.
3. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.
4. Il posizionamento delle telecamere è stabilito dall'Amministrazione Comunale, come riportato nel Progetto Tecnico - Capitolato speciale d'oneri, che stabilisce anche le caratteristiche tecniche dell'impianto, e in funzione delle specifiche esigenze presenti sul territorio.
5. La specifica analitica dell'impianto e delle modalità di ripresa, in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione del sistema di videosorveglianza, specialmente in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti, sono contenuti in un documento a firma dell'installatore che ha attestato la conformità alle regole in materia. Tale documento è conservato presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune.
6. Le finalità dell'impianto, conformemente alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalla normativa vigente, si sostanziano nella prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità e vandalismo che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

1. Nel rispetto del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Fiorenzuola d'Arda provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento nella figura dell'aggiudicatario dell'appalto per la gestione del sistema di videosorveglianza comunale nonché, se ne ricorrano i presupposti, nella persona del Comandante della Polizia Locale e suo sostituto.
2. La designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, avviene ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.
4. L'aggiudicatario dell'appalto è anche Responsabile della gestione tecnica dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
5. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, individua, con proprio atto scritto, i soggetti incaricati al trattamento dei dati, che operano sotto la sua autorità ed

attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli incaricati saranno individuati tra il personale dipendente del Comune e tra i soggetti esterni dipendenti della ditta aggiudicataria che cura l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza. L'elenco nominativo degli incaricati del trattamento, datato e firmato dal Responsabile, dovrà essere costantemente tenuto presso gli uffici del Titolare competenti ad intrattenere i rapporti contrattuali con la Ditta appaltatrice.

6. Gli Incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

7. Il Responsabile dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

#### ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

2. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

3. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada.

#### ARTICOLO 5 – USO DELLE TELECAMERE

1. Le inquadrature delle telecamere dovranno essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

#### ARTICOLO 6 – ACCESSO AI DATI

1. Tra i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, vi possono essere dati da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente agli addetti incaricati dal Responsabile del trattamento, nonché all'Autorità Giudiziaria ed agli organi di Polizia Giudiziaria.

3. Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

#### ARTICOLO 7 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su hard disk in locale e , laddove tecnicamente configurato, trasmessi su ponte radio presso la sede Comunale per successivo inoltro su sever del Gestore.

2. Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di 24 ore successivamente alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in

relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopo di che le immagini si sovrapporranno a quelle vecchie.

3. Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate, a cura del Responsabile del trattamento, su un nuovo supporto informatico, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini.

## ARTICOLO 8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 9 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono conservati come indicato al precedente art. 7.

2. Ai locali dove sono conservati i dati hanno accesso solo i soggetti individuati nel precedente art. 6; l'accesso di questi ultimi ai locali è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

3. I locali in parola sono chiusi a chiave e non accessibili al pubblico.

4. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale incaricato ed appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

5. I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte.

## ARTICOLO 10 – INFORMATIVA

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura dell'Amministrazione Comunale, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004;
- b) affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune;

#### ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti Incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 161 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

#### ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con la quale il Regolamento stesso viene approvato.

#### ARTICOLO 14 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto alla disciplina del presente Regolamento, le disposizioni regolamentari ivi contenute dovranno essere applicate in quanto compatibili con le norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.